

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di MEZZANE DI SOTTO
per l'anno 2018

il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 09.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, sig. Emilio Scarpari

e dai sigg: Daniela Bazzoni – Responsabile area economico finanziaria

Alessandro Anselmi – Responsabile area Amministrativa Tributi

Allegri Daniele – Responsabile area Tecnica

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

CGLFP Signora Elisabetta Rossoni

CISL FP Sig. Maurizio Olivato

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone della signora Rossi Alice

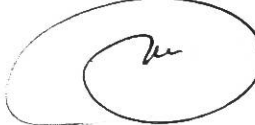
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Mezzane di Sotto

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Mezzane di Sotto e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente contratto ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi del CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopra avvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi ed integrativi di questo ente così come sottoscritti, modificati ed integrati fino all'ultimo stipulato in data per l'anno 2017 e di riparto tra gli importi delle varie indennità (rischio, disagio, specifiche responsabilità) nel medesimo pattuito. Resta altresì confermato il sistema permanente di valutazione della performance vigente;

FP CGIL


CGLFP




**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di MEZZANE DI SOTTO
per l'anno 2018**

Art. 2

Progressioni economica orizzontale nell'ambito della categoria professionale

Le parti concordano l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali entro il 31.12.2018, con decorrenza dal 01.12.2018, secondo i criteri disciplinati dall'articolo 16 comma3 del CCNL 21.05.2018, così specificati:

- a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;
 - per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;
 - per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;
- b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018;
- c) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza e riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso altra amministrazione.
- d) Il presente articolo disciplina i criteri dell'istituto della progressione orizzontale per il triennio 2018-2020 tenuto conto che le risorse destinate annualmente alla progressione orizzontale nell'anno previsto verranno ripartite tra le diverse categorie giuridiche in base alla somma complessiva dei trattamenti tabellari acquisiti dai dipendenti in ciascuna di esse.
- e) In applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

FATTORE	PESO
1. Media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione (verrà stilata una graduatoria dal punteggio più alto a quello più basso relativa alla media del punteggio; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell'ambito del triennio considerato).	70
2. Esperienza (un punto per ogni anno di permanenza nella posizione economica rivestita al 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione, nella categoria professionale di appartenenza)	30

- a) in caso di parità si valuterà l'anzianità di servizio complessiva del dipendente;
- b) in caso di ulteriore parità l'età anagrafica del dipendente.
- c) In caso di mobilità al dipendente sarà riconosciuta la valutazione relativa alla media ponderata del triennio precedente con riparametrazione in caso di difformità dei punteggi.
- d) Il personale che alla data del 01.01.2018 occupava l'ultimo livello di sviluppo orizzontale della rispettiva categoria previsto dal vigente CCNO B7, C5, D6) potrà accedere alle future selezioni;
- f) Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza sono richiesti i seguenti requisiti per essere ammessi alla selezione:
 - Anzianità di servizio di 24 mesi quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, al 31.12 dell'anno precedente di attivazione della procedura;
 - Per il personale che ha avuto il riconoscimento della progressione economica orizzontale nella vigenza del presente CCDI, l'anzianità di cui al precedente punto è integrata di ulteriori 12 mesi.
- g) La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nel precedente comma 4, nell'ambito comunque della percentuale delle risorse disponibili definite al comma 1 del presente articolo.

FP CGIL
Lel

CISL FI
Lu

h
fp

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di MEZZANE DI SOTTO
per l'anno 2018

- h) L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione positiva nel citato triennio;
- i) Il personale dipendente che nel triennio di valutazione ha avuto un provvedimento disciplinare superiore alla censura, rimane escluso dalla selezione per la PEO;
- j) Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Le parti concordano di destinare la somma di euro 3.800,00 al seguente contingente di personale:
50% della categoria professionale D arrotondato all'unità superiore;

Art. 3
Clausole programmatiche e finali

Le parti approvano:

- l'allegata tabella "Costituzione risorse contrattazione integrativa anno 2018";
- il Regolamento che disciplina l'erogazione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50-2016, come modificato dall'articolo 76 del del DLgs 19.04.2017 n. 56;

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto normativo sottoscritto ha riguardato il triennio 2006-2009, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CC normativo, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento triennale con la contrattazione nazionale.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL DEL 21.05.2018, le parti convengono di avviare entro il 28.02.2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021. Le parti convengono altresì che nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengono nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni e/o modifiche.

Per:

La Delegazione di parte pubblica composta

dal Presidente, sig. Emilio Scarpari _____

dai sigg: Daniela Bazzoni – Responsabile area economico finanziaria _____

Alessandro Anselmi – Responsabile area Amministrativa Tributi _____

Allegri Daniele – Responsabile area Tecnica _____

Per la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

CGLFP Signora Elisabetta Rossoni _____

CISL FP Sig. Maurizio Olivato _____

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone della signora Rossi Alice _____

Letto, confermato e sottoscritto in unico originale di pagine complessive 3

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

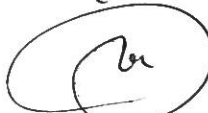
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 28.12.2018, con le seguenti OO.SS.:

FPCGIL


CCLFP





Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 - Destinazione del fondo	3
Art. 2 - Destinatari.....	3
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro.....	3
Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Modulazione del fondo.....	4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	4
Art. 7 - Suddivisione in lotti.....	4
Art. 8 - Centrali di committenza.....	4
CAPO II - Fondo per lavori.....	5
Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	5
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante	5
Art. 11 - Disciplina delle varianti.....	5
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	5
CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture.....	6
Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	6
Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture	6
Art. 15 - Graduazione del fondo incentivante	6
Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante.....	7
Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO IV - Norme comuni.....	7
Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	7
Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	7
Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	8
Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	8
Art. 22 - Principi in materia di valutazione	8
Art. 23 - Coincidenza di funzioni	9
Art. 24 - Funzioni articolate e singole	9
Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	9
Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo	9
Art. 27 - Conclusione di singole operazioni	10
Art. 28 - Liquidazione - limiti.....	10
Art. 29 - Informazione e confronto.....	10
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	10
Art. 30 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	10

FP CGIL
[firma]

[firma] [firma] [firma] CCLL PP

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 - Destinatari

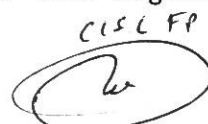
1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.



Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Le funzioni legate alla predisposizione ed al controllo delle procedure di gara, salvo se diversamente disposto dal RUP, saranno automaticamente assegnate e riconosciute al dipendente assegnato all'area tecnica ed incaricato alla cura delle istruttorie dei procedimenti in materia di lavori pubblici;
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo



CISL FP


provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 3.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

Art. 8 - Centrali di committenza

2. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 0,5% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
3. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
4. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

FP CGIL
[Signature]

CISL FP
[Signature]

[Signature]

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali	
da euro 5.000,00 a euro a soglia comunitaria	percentuale del 2 %
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,5 %
Opere a rete	
da euro 5.000,00 a euro a soglia comunitaria	percentuale del 2 %
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,5 %

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
 - a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2 %;
 - b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,5 %.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FPCGIL
elli

5
CISL FI
Pw

h

f

LAVORI	
Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento RUP (comprensiva delle attività di programmazione, predisposizione e controllo delle procedure)	50 %
2) Collaboratori del RUP	5 %
3) Programmazione spesa, valutazione preventiva, verifica e monitoraggio dei progetti, predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara per l'esecuzione dei contratti di lavori	30 %
4) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	12 %
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	3 %
TOTALE	100 %

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, per le forniture di importo oltre i 40.000,00 €, è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi, oltre al documento di progettazione di servizi e /o forniture.
2. Per le forniture di importo fino a 40.000,00 € è richiesto solamente il documento di progettazione di servizi e /o forniture.

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da euro 3.000 alla soglia comunitaria: 2 %;
 - b) oltre la soglia comunitaria: 1,5 %;

FP CGIL
CA

CLSLFP
CA

h

JP

Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE	
Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento RUP	50 %
2) Attività di valutazione preventiva, pianificazione, programmazione spesa, verifica e monitoraggio dei progetti, predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi	30 %
3) Direzione esecuzione (art. 101)	10 %
4) Collaboratori del RUP	5%
5) Verifica conformità (art. 102)	5 %
TOTALE	100 %

CAPO IV - Norme comuni

Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

TPC/IL
Cil

N

Q

CISL FP
Cil

Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 22 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

FP CGIL
em

CISL FP
em

FP

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 23 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 24 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte ovvero
 - nell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

FP CGIL
lll

lll

lll

CISL FP
lll

Art. 27 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 28 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 29 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

FP CGIL
[Signature]

[Signature]

[Signature]
CISL FP
[Signature]

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ¹⁹

DESCRIZIONE	2016	2017	DESCRIZIONE	2018
Risorse stabili			Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 COE. 2003-05)	11.843,49	21.982,42	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ANFOT COE. 2003-05)	22.183,92
INCREMENTI COE. 2004-08 (ART. 32 COE. 12/7)	2.005,40	-	QUOTA DI EURO 30 PER PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/03/2003 (ART. 61 C.1 LETT. A)	-
INCREMENTI COE. 2004-08 (ART. 33 C.1 E 3 PARTE FISSA)	2.093,79	201,50	DIFFERENZIALE PORZIONE DI SVILUPPO (ART. 61 COMMA 1 LETT. B)	855,02
INCREMENTI COE. 2004-08 (ART. 34 C.1 E 3 PARTE FISSA)	920,44	-	RA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE DELEGATO (ART. 67 COMMA 2 LETT. G)	-
INDEMNITÀ EX ART. 1 C.2 COE. 19/03/01	-	-	Risorse trasmesse in sede ANFOT (ART. 61 C.1 TUM (ART. 67 COMMA 2 LETT. G)	-
INIZIATIVE FINANZIARIE PER INCREMENTO STIPENDIO (LOCUMMAGGIO CONSULTIVA IN COE. 2002-03 - N.1 COE. 2003-06)	1.007,15	-	PERSONALE TRASPORTO (ART. 67 COMMA 2 LETT. E)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14 C.1 COE. 1988-2001)	-	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE ORDINARIO (ART. 67 COMMA 2 LETT. F)	-
INCREMENTO PER PROCESSO DI CENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 15 C.1 E 3 ME. 1) COE. 1988-2001)	-	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 67 COMMA 2 LETT. G)	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONE CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15 C.1 E 3 COE. 1988-2001 PARTE FISSA)	1.153,82	-	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67 COMMA 2 LETT. H)	-
RA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE DELEGATO (ART. 4 C.2 COE. 2003-04)	2.297,33	-		
Riduzione fissa 2007 - variabile	-	-		
TOTALE RISORSE STABILI	21.982,42	22.183,92		22.841,94
Risorse variabili soggette al fondo			Risorse variabili soggette al fondo	
SPONSORIZZAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE ECC. (ART. 43 L. 448/1987 ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	-	-	SPONSORIZZAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE ECC. (ART. 43 L. 448/1987 ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 2016-2018)	-
RECUPERO USUFRUTTO (ART. 43 C.2 COE. 2003-01 ART. 30 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI USUFRUTTO (ART. 43 C.2 LETT. G) COE. 2016-2018)	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI USUFRUTTO (ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	-	-	FRACCONI RIMBORSI DELEGATO (ART. 67 C.2 LETT. G)	-
INTEGRAZIONE FONDO COE. IN RILIEVO FINANZIARIO (ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	1.770,54	1.770,54	INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 43 C.2 COE. 2016-2018 ART. 15 C.2 COE. 1988-2001)	1.770,54
NUOVI SERVIZI E RIFORMAZIONE CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15 C.1 E 3 COE. 1988-2001 PARTE VARIABILE)	-	-	MISSE NOTIFICAZIONE (ART. 67 C.1 ME. 1) COE. 2016-2018 ART. 34 COE. 14/3 2000)	-
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C.2 COE. 1988-2001)	-	-	SERVIZIO ASSISTENZA E DI MANUTENIMENTO (ART. 67 C.1 LETT. C) ME. 1) COE. 2016-2018)	-
MISSE NOTIFICAZIONE (ART. 67 ME. 1) COE. 14/3 2000)	-	-	QUOTA PARTE PERSONALE TRASPORTO NELL'ANNO (ART. 67 C.2 LETT. A) COE. 2016-2018)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 37 COE. 14/3 2000)	-	-	RISORSE PER RIFORMAZIONE E RIFORMAZIONE SPESA (ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 2016-2018 ART. 15 COMMA 4 C.2 COE. 1988-2001)	-
Riduzione fissa 2007 - variabile	-	-		
Totale Risorse variabili soggette al fondo	1.770,54	1.770,54		1.770,54
Risorse variabili NON soggette al fondo			Risorse variabili NON soggette al fondo	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C.1 COE. 1988-2001)	-	1.531,81	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C.1 COE. 1988-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO COMPLETE (ART. 14 C.4 COE. 1988-2001)	1.571,23	1.571,23	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO COMPLETE (ART. 14 C.4 COE. 2016-2018 ART. 14 C.4 COE. 1988-2001)	1.571,23
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 15 C.1 LETT. A) COE. 1988-2001 ART. 30 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	5.000,00	4.000,00	QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (Cofin dei costi - Servizio Assistenza)	8.500,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 37 COE. 14/3 2000)	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 37 COE. 14/3 2000)	-
SPONSORIZZAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMPENSI STAT. ECC. (ART. 43 L. 448/1987 ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	-	-	SPONSORIZZAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMPENSI STAT. ECC. (ART. 43 L. 448/1987 ART. 15 C.1 ME. 1) COE. 1988-2001)	-
RISORSE PER RIFORMAZIONE E RIFORMAZIONE SPESA (ART. 15 COMMA 4 C.1 COE. 1988-2001)	-	-	RISORSE PER RIFORMAZIONE E RIFORMAZIONE SPESA (ART. 15 COMMA 4 C.1 COE. 1988-2001)	-
Totale Risorse variabili NON soggette al fondo	6.571,23	7.303,04	Totale Risorse variabili NON soggette al fondo	10.171,23
TOTALE RISORSE VARIABILI	8.450,77	9.082,58	TOTALE RISORSE VARIABILI	11.950,77
TOTALE	30.433,19	31.266,50	TOTALE	34.792,71
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	23.761,96	23.963,46	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	24.621,48
Totale salario accessori	23.761,96	23.963,46	IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (P)	24.621,48

		23.761,96	23,96
(1)	Tutti gli importi vanno indicati in euro e si mette degli altri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro		
(2)	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione con clienti ed attività underwriting (rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010)		
(3)	Esclusi le polizze individuali tra le risorse eretabili non soggette ai limiti.		
(4)	Compensi derivanti da cause con spese compensate		
(5)	Compensi derivanti da cause con vittorie e spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.		
(6)	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre vue rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 448/1997 , attività non ordinarie non sono dell'entità in D.L. n. 78/2010 (Circ. RGIS n. 12/2011) pag. n. 16/2012 pag. 139 e 17/2013 pag. 140)		
(7)	Totale risorse adeguati al limite del fondo dell'anno 2010 e viene del D.L. 23, comma 2 del art. 75/2010		
(8)	Importi da verificare a seguito dell'entrata nella decisione della Corte dei conti. In caso di non soggezione ai limiti la risorsa importi potranno incrementare i fondi		
(9)	Restano da verificare se i piani di razionalizzazione della spesa e i compensi dell'attività economica previsti dal CCNL 2015-2018 saranno ancorati secondo la sequenza		

Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)	859,52
Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b)) (8)	658,02

LEGGENDA:
GLI IMPORTI COL FONDO GALLO NON POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUANTO SONO OPERAZIONI DI CALCOLO.
L'ENTE DEVE PROCEDERE ALLA MODIFICA DEGLI IMPORTI INSERITI COL FONDO VERDE SECONDO I DATI A SUO TEMPO INSERITI NEL FONDO DELL'ANNO 2016 E 2017. PER GLI ANNI 2018, ED EVENTUALMENTE PER L'ANNO 2019, L'ENTE PUO' PROCEDERE ALLA SIMULAZIONE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI.
PER MERITO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E FUNZIONI TECNICHE (PER LE ATTIVITA' SVOLTE FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS.50/2016 E PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS.50/2016 A PARTIRE DAL 01/01/2018) VANNO CONSIDERATI IL FONDO E NON RIENTRANO NEL LIMITE, MENTRE PER LE ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.50/2016 FINO AL 31/12/2017 TALI INCENTIVI RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO E NON POSSONO ESSERE ESCLUSI.
Passato da verificare se i piani di razionalizzazione inseriti tra le risorse variabili nel fondo, nel nuovo contratto 2016-2018, restano esclusi o meno dal fondo, la scelta risulta per ora lasciata alle disponibilità della stessa contratto di cui all'art.17, comma 1.
La quantificazione del Fondo delle risorse decretato e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017. Occorre inoltre vigilare i compensi per gli avvocati comunali, di cui il contratto rinvia ad una commissione la definizione differenziata del loro trattamento economico, ma al momento inseriti all'interno delle risorse da specifiche disposizioni di legge (anche se addizionale).

UTILIZZAZIONE DEL FONDO		2018	2019
DESCRIZIONE		2018	2019
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2019)	F	5.573,04	5.573,04
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2019) PRIMA ERANO EURO 7.144,94		8.090,49	11.646,47
PERSONALE EDUCATIVO ASIUNDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2019)		-	-
INDENNITÀ EX VI ^{VI} NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2019)		-	-
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)		13.629,68	17.419,51
Differenza per risorse variabili o fisse per progressioni nell'anno (b)		9.212,36	6.089,03
Totale art.67, co.3, lett. a) - b) + c) - d) + e) + f)		1.671,23	1.671,23
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2019)		-	-
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2019)		-	-
DISAGIO RISCHIO MANGGIO VALORI (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2019, art.70-bis, CCNL + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i)		800,00	800,00
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E GIORNATA FESTIVA (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2019)		-	-
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2019, art.70-quinquies, CCNL 2016-2019)		-	-
ADDEBITI DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO (art.68, co.2, lett.f) CCNL 2016-2019, art.56-sesto e 56-quinquies)		2.300,00	2.300,00
Totale C) - da versare con le risorse di cui all'art.67, co.3, lett. a) + b) + c) - d) + e) + f)		2.960,00	2.960,00
COMPENSI SPECIFICI DISGIUNZIONI DI LEGGE (art.68, co.2, lett.g) CCNL 2016-2019)		8.500,00	8.500,00
COMPENSI MESSI IN VIGORE (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2019)		-	-
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.g) CCNL 2016-2019)		-	-
Totale		8.500,00	8.500,00
TOTALE RISORSE DESTINATE		26.089,68	29.879,51
INCENTIVI UTC + ISTAT+IMU		-	-
PROGRESSIONI PEO		-	-

a) Parte da primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CNL

9.703,03	6.578,80	importo produttività senza premio
3.789,83	-	importo 3789,83
5.913,20	6.578,80	importo produttività con premio

(1) A partire dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

Importa:
GLI IMPORTI CON FONDO GIALLO NON POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUANTO SONO OPERAZIONI DI CALCOLO, L'UTENTE DEVE PROCEDERE ALLA MODIFICA DEGLI IMPORTI INSERITI COL FONDO VERDE SECONDO SIA I DATI STORICI DELLE RISORSE SUE SIA IL TEMA DI SIMULAZIONE PER LE RISORSE VARIABILI.